Firmato digitalmente da LUIGI
FERDINANDO NAZZARO
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

PROTOCOLLO D'INTESA

SISTEMA DI COLLETTAMENTO EX Co.Ba.L.B. CON ESCLUSIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO NEL COMUNE DI MARTA - AFFIDAMENTO DELLA RICOGNIZIONE, CON CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA, DELLA SUCCESSIVA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DELLA CONDUZIONE OPERATIVA

TRA

Regione Lazio, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzata alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____(di seguito, anche solo la "***Regione***");

Provincia di Viterbo, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzata alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____ (di seguito, anche solo la "***Provincia***");

Ente di Governo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Lazio Nord Viterbo, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____;

Comune di Bolsena, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del

_____;

Comune di Capodimonte, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____;

Comune di Gradoli, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____;

Comune di Grotte di Castro, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____;

Comune di Marta, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____;

Comune di Montefiascone, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____;

Comune di San Lorenzo Nuovo, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del

_____;

Comune di Valentano, in persona di _____, C.F. _____, sede _____, autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera n. _____ del _____;

(di seguito, tutti i predetti comuni unitamente considerati, anche solo i "***Comuni***")

E

Talete S.P.A., in persona del Presidente del C.d.A e legale rappresentante Ing. Andrea Bossola, C.F./P.Iva _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, con REA n. _____ sede _____, autorizzata alla firma del presente atto giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del _____;

(tutti i predetti soggetti, unitamente considerati, le "***Parti***", ciascuno la "***Parte***")

PREMESSO

- **(A)** Che la Comunità del Bacino del Lago di Bolsena (CO.BA.L.B.) è una Società per Azioni, a capitale pubblico, costituita dai seguenti soci: Amministrazione Provinciale di Viterbo, Comune di Bagnoregio, Comune di Bolsena, Comune di Capodimonte, Comune di Gradoli, Comune di Grotte di Castro, Comune di Marta, Comune di Montefiascone, Comune di San Lorenzo Nuovo e Comune di

Valentano;

- **(B)** Che, come desumibile dall'oggetto sociale, afferiscono al CO.BA.L.B., tra l'altro, i compiti di tutela igienico-ambientale del bacino del Lago di Bolsena, nonché la gestione degli impianti (fognari e depurativi) necessari alla salvaguardia igienica delle acque del lago stesso;
- **(C)** Che la dotazione infrastrutturale in capo alla gestione CO.BA.L.B. è costituita dalle opere e dalla dotazione infrastrutturale meglio descritta nell'Allegato (1) al presente protocollo ("*Elenco delle opere e della dotazione infrastrutturale afferenti al sistema di collettamento fognario circumlacuale e depurativo lungo il lago di Bolsena, a servizio dei Comuni, precedentemente in gestione CO.BA.L.B., trasferito dalla Curatela Fallimentare ai Comuni*"), e segnatamente:

  i. sistema di collettamento fognario circumlacuale lungo il lago di Bolsena, a servizio dei soli comuni di Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo. Il ramo principale del collettore (lungo Km. 31,7) raccoglie i liquami di Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Montefiascone e Marta. Il secondo ramo (lungo Km.

3,25) raccoglie solo i liquami di Capodimonte per trasferirli fino al collettore principale nei pressi di Marta. Tale sistema di collettamento è costituito da una serie di stazioni di sollevamento che convogliano, infine, il refluo all'impianto di depurazione in Comune di Marta, recapitante sul fiume Marta, a circa tre chilometri dal lago;

ii. Impianto di depurazione consortile in Comune di Marta, punto recapito finale della circumlacuale;

iii. Impianto di depurazione in Comune di Valentano, separato strutturalmente e funzionalmente dal sistema sopra descritto, il cui punto di scarico non incide sul bacino del lago;

- **(D)** Che l'Ente di Governo dell'Ambito Ottimale n°1 Lazio Nord – Viterbo (in seguito, **EGATO 1 – VT**), ha affidato, con Convenzione sottoscritta il giorno 11 marzo 2006, la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni del citato Ambito Territoriale Ottimale n°1 Lazio Nord – Viterbo (in seguito, **ATO1VT**) al Gestore - Talete S.p.A. a totale capitale pubblico (di seguito, **Talete**);
- **(E)** che l'ATO1VT, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 6/96, risulta individuato tra gli A.T.O. strutturalmente più deboli anche sotto il profilo delle emergenze

ambientali presenti;

- **(F)** Che la Regione Lazio (di seguito, anche solo la **Regione**), in attuazione del D.lgs. 152/06, ha, giusta D.G.R. n.641 del 07.08.2009, interrotto il trasferimento al CO.BA.L.B. dei fondi di cui alla L.R. 21/94, modificata ed integrata dalla L.R. 22/94, con cui veniva previsto un versamento annuale alla Società CO.BA.L.B. per complessivi € 500.000,00 annui quale contributo alle spese di gestione del sistema di collettamento fognario circumlacuale del Lago di Bolsena e dei depuratori siti nei Comuni di Marta e Valentano;
- **(G)** Che i Comuni che ad oggi hanno conferito l'intero S.I.I. al gestore Talete, a meno delle opere relative alla gestione CO.BA.L.B. sono i Comuni di Bolsena, di Montefiascone e di Marta;
- **(H)** Che, allo stato, hanno altresì manifestato la volontà di trasferire le opere relative al S.I.I. a Talete i Comuni di San Lorenzo Nuovo, Valentano e Capodimonte;
- **(I)** Che, preso atto dell'inadempienza dei restanti Comuni aderenti al CO.BA.L.B. al trasferimento delle opere relative al S.I.I. al gestore unico Talete, la Regione Lazio sta provvedendo all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 153 comma 1 e 172 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **(J)** Che con D.G.R. n. 326 del 28 maggio 2019 è stata

disposta l'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Bagnoregio per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO1VT;

- **(K)** Che con D.G.R. n. 331 del 28 maggio 2019 è stata disposta l'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Grotte di Castro per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO1VT;
- **(L)** Che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 02/07/2019 è stato nominato il commissario ad acta al fine di dare esecuzione, tra le altre, alle suddette Deliberazioni della Giunta nn. 326 e 331 del 28 maggio 2019;
- **(M)** che la Giunta regionale con decisione n.47 del 20/06/2019, ha avviato il procedimento relativo all'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Gradoli per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'ATO1VT;
- **(N)** Che, nel 2014, a causa dell'aggravarsi dello stato manutentivo delle opere gestite dal CO.BA.L.B. e delle criticità crescenti legate allo stato del lago di Bolsena, a seguito della nota prot.0021431/TRI del 05.08.2014 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava alla

Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio l'avviamento, da parte della Commissione europea, del caso EU Pilot 6800/14/ENVI, la Regione Lazio stessa, esercitando un'azione di "supplenza", si è attivata implementando un intervento di manutenzione straordinaria sul sistema di collettamento fognario circumlacuale e sul depuratore in Comune di Marta per un importo dei lavori a base d'asta pari ad € 1.620.000,00;

- **(O)** Che in data 30.12.2015 sulla G.U.R.I. n.153 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di cui al punto precedente;
- **(P)** Che, con Determinazione G09947 del 14/07/2017, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE CO.BA.L.B. A SERVIZIO DEI COMUNI DEL LAGO DI BOLSENA";
- **(Q)** Che la consegna dei citati lavori è stata effettuata il giorno 05.09.2017;
- **(R)** Che, in data 10.01.2018, è stato formalizzato un verbale di sospensione parziale dei lavori per tutte le attività previste in contratto sull'impianto di depurazione, al fine di definire con maggior dettaglio le modalità di intervento per la gestione dei fanghi residui presenti nei comparti;
- **(S)** Che, ad aprile 2018, è avvenuto il sequestro dei

fanghi presenti nell'impianto di depurazione in Comune di Marta da parte dell'Autorità Giudiziaria;

- **(T)** Che, in data 10.04.2019, con D.D. R.U.812, a seguito di ripetuti incontri con i soggetti istituzionali competenti, è stata rilasciata l'autorizzazione provvisoria allo scarico da parte della Provincia di Viterbo, intestata all'impresa esecutrice, propedeutica alla ripresa dei lavori sull'impianto di depurazione ubicato nel Comune di Marta, poi rinnovata con D.D. R.U.2597 del 13.11.2019 e prossima alla scadenza;
- **(T2)** Che occorre, dunque, procedere, ad opera della Provincia di Viterbo, al rilascio in capo ai Comuni, o soggetto comunque delegato, titolari delle opere *de quo*, di nuova autorizzazione provvisoria allo scarico e di autorizzazione allo scarico, rispettivamente per il Depuratore sito nel Comune di Marta e connesso sistema di collettamento circumlacuale e per il Depuratore sito nel Comune di Valentano, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e art. 33 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio, come aggiornato con delibera di C.C. n. 18 del 23.11.2018 (di seguito, il **PTAR**), anche ove del caso mediante il ricorso alla stipulazione di un accordo sostitutivo ex art. 11 della Legge n. 241/1990 al fine di garantire la massima celerità procedurale e

dunque salvaguardare l'interesse pubblico prevalente;

- **(U)** Che i lavori sull'impianto di depurazione in Comune di Marta sono stati formalmente riconsegnati all'impresa esecutrice in data 16.04.2019, a seguito di dissequestro dell'impianto medesimo da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- **(V)** Che, per quanto riguarda le lavorazioni, pure oggetto del predetto appalto, sul sistema di collettamento fognario circumlacuale, la Regione Lazio si impegna a concludere per proprio conto, o con l'affidamento ad altro soggetto, i lavori previsti in progetto fino a concorrenza dell'importo complessivo e residuo del finanziamento stesso di cui alla Determinazione n. 03095 del 20/03/2015;
- **(W)** Che la conclusione delle lavorazioni previste in contratto, sia sul sistema di collettamento circumlacuale che sull'impianto di depurazione in Comune di Marta, e il positivo collaudo delle opere costituiscono condizioni per la consegna dei comparti collaudati al gestore Talete, affinché essa società ne curi la gestione integrata, nella sua veste di Gestore dell'ATO1VT;
- **(X)** Che, per gli aspetti sopra rappresentati, relativi alle procedure in corso di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Lazio nei confronti dei Comuni inadempienti al trasferimento delle opere

relative al S.I.I. a Talete ed alla necessità di pervenire alla conclusione ed al collaudo dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE CO.BA.L.B. A SERVIZIO DEI COMUNI DEL LAGO DI BOLSENA", allo stato non sussistono le condizioni affinché si addivenga al trasferimento del servizio di gestione sul comparto fognario e depurativo del Lago di Bolsena, al gestore del S.I.I. dell'ATO1VT Talete;

TENUTO CONTO ALTRESI':

- **(Y)** Che il lago di Bolsena è un patrimonio naturalistico, un lago completamente balneabile, una risorsa economica rilevante per la regione ed una importante fonte di approvvigionamento potabile di emergenza;
- **(Z)** Che l'intero bacino idrografico del lago è stato designato, con DGR 317/2003, "area sensibile", ai sensi della direttiva 91/271/CEE; pertanto il lago è sottoposto a misure volte alla riduzione degli apporti dei nutrienti sia derivanti dalle acque reflue urbane sia di origine agricola e zootecnica come riportato all'art. 17 e 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTAR;
- **(Aa)** Che il lago di Bolsena è classificato Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CE, pertanto è sottoposto a misure di tutela previste dalle normative vigenti in tema di aree naturali protette;

dette norme impongono specifici divieti a tutela della flora e della fauna e degli altri valori ambientali presenti sul territorio;

- **(Bb)** Che le acque del lago sono designate come "Acque a specifica destinazione funzionale": acque di balneazione, acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque dolci idonee alla vita dei pesci, che vengono monitorate da Arpa Lazio, ai sensi del D.Lgs 152/2006 come acqua superficiale per la classificazione dello stato di qualità ambientale (ecologico e chimico) ed inoltre:
  - ai sensi D.lgs 116/08 per la qualità delle acque di balneazione che, ad oggi, risultano di qualità eccellente in 26 punti di monitoraggio e di qualità buona nei restanti 2;
  - ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – art.80 come acqua superficiale destinata alla potabilizzazione: le acque del lago di Bolsena permangono in categoria A/2 e a seguito di trattamento fisico e chimico e disinfezione e alla conformità al D.Lgs 31/01, possono essere utilizzate come riserva di acqua potabile per la Regione;
  - ai sensi del D.Lgs.152/2006 – art.84 come acque dolci idonee alla vita dei pesci, classificate come salmonicole;
- **(Cc)** Che dal monitoraggio ambientale effettuato da Arpa

Lazio nel triennio 2012-2014, le acque del lago, risultavano in uno stato di qualità "Buono", come riportato nel PTAR aggiornato; nel triennio successivo 2015-2017 lo stato di qualità delle acque del lago è risultato di qualità "Sufficiente";

- **(Dd)** Che la Direttiva 2000/60/CE impone l'obbligo del mantenimento dello stato di qualità ambientale "buono " e l'adozione di tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della sua qualità e che l'art.11 delle Norme tecniche di attuazione del PTAR prevede, tra gli interventi prioritari a tutela dei corpi idrici, il collettamento delle acque reflue urbane e la depurazione delle stesse; pertanto risulta fondamentale una gestione efficiente del sistema di collettamento e di depurazione dei reflui provenienti dai comuni del bacino lacustre in modo da riportare la qualità delle acque del lago in uno stato "Buono";
- **(Ee)** Che l'inadeguatezza del sistema fognario e dell'impianto di trattamento delle acque reflue a servizio degli agglomerati che circondano il lago potrebbe concorrere al peggioramento delle acque del lago riscontrato nell'ultimo triennio e al mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla DQA, e dunque potrebbe concorrere a

causare rischi per la salute pubblica;

- **(Ff)** Che pertanto è fondamentale tutelare questa risorsa, come previsto dalla normativa vigente e dal PTAR, riportando il lago al suo stato di qualità naturale, popolato da molte specie pregiate di pesci, caratterizzato da acque ben ossigenate dove crescono fitoplancton e zooplancton in modesta quantità, ma di grande biodiversità;
- **(Gg)** Che la corretta gestione del sistema di depurazione circumlacuale si pone quale condizione necessaria per tutelare l'ecosistema lacustre; garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario e della biodiversità in generale; mantenere una buona qualità delle acque e, quindi, garantire tutte le destinazioni d'uso delle stesse, e al contempo per proteggere la salute della popolazione e dell'ambiente;

CONSIDERATO:

- **(Hh)** Che le condizioni economico-finanziarie in cui versa il CO.BA.L.B., come rappresentate dal commissario liquidatore in occasione delle riunioni urgenti tenutesi presso la Prefettura di Viterbo in data 12.08.2019 e 27.08.2019, non consentono il regolare espletamento delle attività di gestione del citato assetto fognario e

depurativo da parte del CO.BA.L.B. stesso;

- **(Ii)** Che, non a caso e tra l'altro, il CO.BA.L.B. è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 37/2019, Fall. n. 35/2019, depositata in data 16.12.2019; Che, in data 30.12.2019, è stato nominato quale Curatore Fallimentare l'avv. Luigi Amerigo Bottai, e Che; in data _____ il Curatore Fallimentare ha provveduto al trasferimento degli impianti in gestione ex CO.BA.L.B. ai Comuni in epigrafe, nella loro qualità di proprietari delle infrastrutture *de quo*;
- **(Jj)** Che pertanto, considerato: (a) da un lato quanto deciso dal TAR Lazio nelle sentenze nn. 13293/2019, 13296/2019, 13297/2019, 13298/2019, 13294/2019, 13295/2019, 13292/2019, il cui contenuto Talete comunque contesta, e; (b) dall'altro lato l'esigenza che si superino le criticità indicate sub lettera (X) che precede e che si realizzino le condizioni espresse da Talete sub lettera (Kk) che segue per poter subentrare, quale Gestore del SII dell'ATO1VT, anche nella gestione delle opere fognarie e depurative già nella pertinenza CO.BA.L.B., nonché in quelle connesse al segmento della distribuzione idrica; è intendimento dei Comuni, su parere concorde e favorevole della Regione e dell'EGATO1 – VT, affidare a Talete, in via temporanea, il mero servizio di conduzione e manutenzione ordinaria del solo

sistema di collettamento fognario circumlacuale lungo il lago di Bolsena e del Depuratore sito nel Comune di Valentano, meglio descritti nell'Allegato (2) al presente atto ("*Elenco delle sole opere e della dotazione infrastrutturale afferenti al sistema di collettamento fognario circumlacuale lungo il lago di Bolsena ed al solo Depuratore di Valentano, già in capo al CO.BA.L.B., affidati in conduzione dai Comuni a Talete*"), ad esclusione del Depuratore sito nel Comune di Marta, (di seguito, il predetto sistema di collettamento fognario circumlacuale ed il Depuratore di Valentano, saranno congiuntamente denominati, con lettera maiuscola, il **Collettore**), nonché l'attività di ricognizione dello stato in cui versa il Collettore medesimo e connessa attività di progettazione (di fattibilità tecnico-economica) e manutenzione ordinaria-straordinaria di tali opere;

- **(Kk)** Che Talete, in particolare in occasione delle riunioni urgenti tenutesi presso la Prefettura di Viterbo in data 12.08.2019, 27.08.2019 e 10.01.2020,nonché nelle *conference call* svolte il 9.10.2019, il 14.02.2020 ed ancora il 20.02.2020, ha manifestato la propria volontà di assumere – in prospettiva e stante la propria veste di Gestore Unico dell'ATO1VT – la gestione anche delle opere e del servizio di depurazione e fognatura ad oggi

affidato al CO.BA.L.B., nonché il servizio di distribuzione idrica nei territori dei Comuni in epigrafe, precisando però sin d'ora che tale volontà e la concreta assunzione della predetta attività di **gestione** restano e resteranno subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

i. proficua definizione dei procedimenti di esercizio dei poteri sostitutivi citati in premessa o spontaneo affidamento del servizio idrico integrato a Talete ad opera diretta dei Comuni, comprendenti anche il definitivo adeguamento delle tariffe del S.I.I. alle tariffe proposte dalla Talete e approvate dall'EGATO1VT finalizzate alla copertura di tutti i costi operativi e di investimento connessi all'intero perimetro servito, nel rispetto delle previsioni normative emanate dall'A.R.E.R.A., al netto di eventuali contribuzioni regionali, statali e comunitarie;

ii. integrale e completa ultimazione delle opere dell'appalto dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE CO.BA.L.B. A SERVIZIO DEI COMUNI DEL LAGO DI BOLSENA" in corso di realizzazione da parte della Regione Lazio, o di soggetto da essa delegato, e positivo totale

collaudo delle opere stesse;

iii. intervenuto preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni allo scarico di competenza della Provincia, tra le quali anche quelle previste dall'art. 7 del presente protocollo e comunque di tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie od obbligatorie ai sensi della legge, nazionale e/o internazionale e/o locale, *medio tempore* vigente;

iv. adeguata funzionalità, a norma di legge, degli schemi depurativi e fognari innanzi indicati, per come rilevato da Talete, in contraddittorio con la Regione Lazio, l'EGATO1VT ed i Comuni, al termine del periodo di conduzione di cui appresso, o – in mancanza – stanziamento in anticipazione a favore di Talete della provvista finanziaria atta a svolgere gli ulteriori interventi di straordinaria manutenzione e/o gli investimenti necessari per garantire la predetta funzionalità oppure realizzazione degli stessi direttamente ad opera dei Comuni, con costi a proprio carico, oppure da parte della Regione ove a tanto essa si determini a proprio insindacabile giudizio;

v. espressa formalizzazione di un nuovo e specifico accordo, tra Talete, l'EGATO1VT e i Comuni,

conseguente al verificarsi di quanto sopra, all'interno del quale sia disciplinato l'affidamento della gestione a Talete anche dei predetti schemi di distribuzione idrica, nonché di quelli depurativi e fognari già nella pertinenza del CO.BA.L.B.;

- **(Ll)** Che Talete ha altresì manifestato la propria ulteriore disponibilità a svolgere, *medio tempore* e temporaneamente, la predetta attività di mera conduzione operativa e manutenzione ordinaria del solo Collettore, con esclusione espressa del Depuratore di Marta, nonché l'ulteriore preventiva attività di ricognizione e connessa progettazione e manutenzione ordinaria/straordinaria del Collettore;
- **(Mm)** che tuttavia, considerati: *(i)* la propria delicata situazione economico-finanziaria, che non le consente l'assunzione nel breve/medio periodo di ulteriori costi operativi e/o di manutenzione; *(ii)* quanto riportato sub lettere (Cc), (Dd), (Ee) e (Gg) che precedono, ed in particolare, per le parti oggetto di intervento, il mancato integrale completamento e collaudo positivo/definitivo anche dei lavori appaltati sul Collettore; *(iii)* la circostanza per cui – allo stato – Talete non ha potuto verificare il corretto ed efficiente funzionamento delle opere del Collettore sulle quali i lavori appaltati sono già stati ultimati e collaudati

(fermo *pro futuro*, e per le finalità di cui al presente Protocollo, la piena disponibilità della Regione a garantire a Talete l'accesso a tali opere per lo svolgimento delle attività di cui al Protocollo medesimo); Talete ritiene di dover imprescindibilmente e necessariamente condizionare la propria accettazione allo svolgimento del servizio di **conduzione** del Collettore, alle seguente condizioni:

i. Che l'attività di ricognizione e verifica dello stato di consistenza e buon funzionamento del Collettore e delle opere a suo servizio, nonché delle autorizzazioni allo stato già rilasciate e/o da rilasciare, sia svolta da Talete prima dell'avvio della citata attività di conduzione;

ii. Che nel corso dell'attività di ricognizione, e dunque prima del possibile avvio della citata attività di conduzione: (1) sia consentito a Talete di svolgere – laddove ritenuto essenziale al buon funzionamento del Collettore – interventi preventivi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esclusione degli investimenti) sul Collettore, e; (2) sia attribuita a Talete la provvista finanziaria per coprire, oltre ai costi connessi proprio alla citata ricognizione, i costi e le spese funzionali ad eseguire l'attività di

manutenzione sub (ii)(1) che precede;

iii. Che l'attività di ricognizione e verifica sub (i) che precede, anche tenuto conto degli eventuali interventi di manutenzione svolti da Talete di cui sub (ii) che precede, dia esito positivo o, in mancanza, che i Comuni ovvero la Regione (quest'ultima a proprio insindacabile giudizio) si attivino prontamente, e con costi a loro carico, al fine di porre in essere quegli ulteriori interventi straordinari ed urgenti ritenuti idonei al corretto funzionamento dell'infrastruttura predetta, o diano a Talete, sempre in via di anticipazione, la necessaria provvista finanziaria per farvi fronte direttamente;

iv. Che i lavori di cui all'appalto indicato sub lettera (P) che precede, nello specifico riferiti al Collettore, eventualmente non ancora ultimati alla data di conclusione delle attività di ricognizione sub (i), afferiscano ad opere concordemente ritenute dalla Regione e da Talete – dopo verifica in contraddittorio espletata dalla predette parti – non essenziali al corretto ed efficiente funzionamento del Collettore medesimo e dunque al corretto ed efficiente svolgimento dell'attività di conduzione;

v. Che la consegna delle opere che dovranno formare oggetto dell'attività di conduzione affidata a Talete,

nonché del servizio di conduzione medesimo, siano operate direttamente dai Comuni, dopo averle ricevute dal Curatore Fallimentare nominato nel fallimento del CO.BA.L.B.;

v. Che la Regione garantisca, per tutta la durata del periodo di conduzione delle opere predette, la piena e integrale copertura dei costi operativi che la Talete dovrà sostenere per lo svolgimento del servizio di conduzione del Collettore e attività di manutenzione ordinaria connessa, e (come già sopra chiarito) per il preliminare svolgimento dell'attività di ricognizione e verifica delle opere e connessa eventuale manutenzione ordinaria-straordinaria delle stesse e progettazione, per come stimati ed indicati negli allegati al presente protocollo. Fermo che, e tanto si dichiara sin d'ora, Talete rinuncia a qualsiasi utile e/o corrispettivo per lo svolgimento delle predette attività delle quali, appunto, richiede solo la copertura dei costi, al fine diligentemente espresso di non alterare il proprio equilibrio economico-finanziario;

vi. Che siano rilasciate ai Comuni titolari delle infrastrutture, prima dell'avvio dell'attività di conduzione del Collettore, tutte le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge e dai

regolamenti;

vii. Che in ogni caso la Regione, e per essa la ditta esecutrice dei lavori di cui alla lettera (P) in premessa, e i Comuni , tengano la Talete indenne e manlevata da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o pretesa economica che possa essere avanzata nei suoi confronti da terzi, in conseguenza di eventuali danni patiti o in generale causati dallo svolgimento delle citate attività di conduzione del Collettore, nonché preventiva ricognizione, manutenzione e progettazione, dipendenti dallo stato in cui versano le opere realizzate e ancora da realizzare, e salvo che essi non siano imputabili ad una condotta dolosa di Talete medesima, o a sua colpa grave indipendente quindi dallo stato delle citate infrastrutture. Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra, si precisa che l'obbligo di manleva in capo alla Regione, e per essa la ditta esecutrice dei lavori di cui alla lettera (P) in premessa, scatterà solo ove le predette conseguenze pregiudizievoli e/o pretese economiche si determinino/siano avanzate in capo a Talete in conseguenza dello stato di inadeguatezza e/o incompiutezza in cui versano le specifiche opere oggetto dell'appalto bandito/seguito dalla Regione medesima, di cui alle lettere (o) e (p) dei Premesso,

in precedenza riportati;

- **(Nn)** Che la Regione, i Comuni, ed in subordine l'EGATO1VT, assumano la responsabilità della verifica e del controllo del puntuale adempimento di tutto quanto sopra stabilito;
- **(Oo)** Che, in ragione delle criticità finanziarie oggi sofferte da Talete, l'EGATO1VT, la Regione Lazio, la Provincia e i Comuni di cui in epigrafe ritengono comprensibili e dunque accettabili le condizioni poste da Talete sia al futuro suo subentro nella gestione (quale gestore del SII) della dotazione infrastrutturale oggi in capo alla gestione CO.BA.L.B., e sia all'avvio dell'attività di conduzione del Collettore;
- **(Pp)** Che, in particolare, la Regione – al fine di assicurare la salvaguardia ambientale del lago di Bolsena e di mitigare l'impatto dei costi gestionali sulla struttura tariffaria sopportata dagli utenti - si rende disponibile a finanziare nei termini di cui in appresso l'attività di mera conduzione operativa e manutenzione ordinaria del Collettore e di preliminare ricognizione e connessa manutenzione ordinaria-straordinaria del Collettore, oltre che di progettazione, per un periodo pari a 3 (tre) mesi più un anno;
- Che, pertanto, con il presente protocollo (di seguito, il **Protocollo**) le Parti intendono disciplinare le modalità, le condizioni ed i termini dell'attività, che

si intende affidare a Talete, di conduzione del Collettore e di preliminare ricognizione e verifica dello stesso, nonché connessa preliminare attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di progettazione, con espressa esclusione del Depuratore sito nel Comune di Marta.

Tutto ciò premesso

Si conviene

Art. 1)

(Co. 0) Con la firma del presente Protocollo e con le modalità da questo definite, i Comuni firmatari, titolari delle infrastrutture, affidano alla Talete S.p.A. le attività di ricognizione, progettazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione del Collettore, e si impegnano a porre in essere tutte le attività funzionali alla consegna del Collettore medesimo a Talete, all'esito delle quale le parti procederanno alla redazione/firma del connesso Verbale di Consegna.

(Co. 1) Salvo quanto indicato al comma 2 che segue, in forza del presente Protocollo, successivamente alla consegna del Collettore dai Comuni a Talete, Talete medesima si impegna: ***(i)*** a svolgere, per un periodo stimato di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data in cui la Regione avrà pagata a Talete la Prima Tranche (come sotto definita), la preliminare attività di ricognizione e verifica dello stato

di consistenza e buon funzionamento del Collettore, nonché di verifica delle autorizzazioni già rilasciate e da rilasciare (di seguito, l'**Attività di Ricognizione**), nonché quella eventuale e sempre preliminare di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere *de quo* (di seguito, la **Manutenzione Preliminare**), nei limiti delle risorse disponibili; ***(ii)*** terminata l'Attività di Ricognizione e di Manutenzione Preliminare, a redigere e produrre - nel periodo stimato di ulteriori 3 (tre) mesi decorrenti dall'avvio dell'Attività di Conduzione (come sotto definita) - un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto in conformità al D.lgs. 50/2016, che prospetti un quadro complessivo degli investimenti necessari al completo adeguamento del Collettore (di seguito, **l'Attività di Progettazione**), ***(iii)*** a svolgere, per un periodo temporaneo di 1 (uno) anno decorrente dal verificarsi delle condizioni dettagliate all'art. 1, co. 2, l'attività di mera conduzione operativa e connessa manutenzione ordinaria del solo Collettore, con espressa esclusione del Depuratore sito nel Comune di Marta (di seguito, l'**Attività di Conduzione**), nonché; ***(iv)*** al momento del pagamento ad opera della Regione della Prima Tranche, destinata a coprire anche questo costo, e per un periodo di 6 (sei) mesi, ad assumere a termine nel proprio organico i numero 2 (due) lavoratori attualmente in servizio presso il

CO.BA.L.B, laddove ritenuti idonei, compatibilmente con la cessazione del previgente loro rapporto d'impiego e ove compatibile con e nel rispetto delle previsioni normative in materia di nuove assunzioni *medio tempore* vigenti per le società interamente pubbliche. Alla scadenza del predetto periodo di 6 (sei) mesi, Talete si impegna sin d'ora a prorogare/rinnovare tale assunzione a termine per ulteriori 9 (nove) mesi, laddove e solo a condizione che si verifichino le condizioni di avvio dell'Attività di Conduzione e per tutta la durata della stessa. Resta inteso che, laddove assunti, i predetti 2 (due) dipendenti potranno essere, da Talete, destinati allo svolgimento di mansioni non necessariamente connesse al Collettore, e che – ove Talete dovesse acquisire anche la gestione del servizio idrico integrato nei territori dei Comuni, procederà alla stabile internalizzazione dei citati 2 (due) dipendenti giusta art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il tutto ove compatibile con la normativa vigente per le società interamente pubbliche e con il mantenimento del proprio equilibrio economico-finanziario.

(Co. 2) L'impegno espresso sub comma (1) che precede, ed in generale l'effettivo avvio delle predette attività, ad opera di Talete, resta condizionata al verificarsi delle

seguenti circostanze:

(A) Per l'Attività di Ricognizione:

i. Che sia stato preventivamente pagato dalla Regione a Talete il Contributo Ricognizione, con le modalità ed i limiti economici previsti dal presente Protocollo, e;

ii. Che sia consentito dai soggetti a tanto deputati, e comunque non ostacolato, l'accesso ai siti ed alle opere da ricognire e verificare.

(B) Per l'Attività di Manutenzione Preliminare (connessa all'Attività di Ricognizione):

i. Che sia stato preventivamente pagato dalla Regione a Talete il Contributo Manutenzione Preliminare, con le modalità ed i limiti economici previsti dal presente Protocollo, e;

ii. Che siano stati rilasciati a Talete, di volta in volta ed a seconda dei casi, tutte le autorizzazioni e/o i permessi e/o i nulla osta e/o i provvedimenti amministrativi *ex lege* necessari allo svolgimento ed esecuzione della Manutenzione Preliminare.

(C) Per l'Attività di Progettazione

i. Che sia stata intrapresa, a valle dell'Attività di Ricognizione, l'Attività di Conduzione, e;

ii. Che sia stato preventivamente pagato dalla Regione a Talete il Contributo Progettazione, ricompreso nella

Seconda Tranche.

(D) Per l'Attività di Conduzione:

i. Che l'Attività di Ricognizione svolta prima dell'avvio del servizio di conduzione, anche grazie all'eventuale Manutenzione Preliminare eseguita da Talete, abbia dato – per concorde giudizio di Talete, della Regione e dei Comuni - esito positivo, e cioè si sia riscontrato il buono stato ed il corretto funzionamento del Collettore o, in mancanza, che i Comuni e/o la Regione (quest'ultima a proprio insindacabile giudizio) si attivino prontamente, con costi a loro carico, al fine di porre in essere quegli ulteriori interventi straordinari ed urgenti e/o investimenti ritenuti essenziali per garantire il corretto funzionamento dell'infrastruttura predetta, o trasferiscano a Talete le ulteriori risorse finanziarie per farvi fronte direttamente;

ii. Che i lavori di cui all'appalto indicato sub lettera (P) dei Premesso, nello specifico riferiti al Collettore, eventualmente non ancora ultimati alla data di conclusione dell'Attività di Ricognizione e della Manutenzione Preliminare, afferiscano ad opere ritenute, per concorde valutazione della Regione e di Talete, e tenuto conto di quanto

prescrive la normativa vigente, non essenziali al corretto ed efficiente funzionamento del Collettore medesimo e dunque al corretto ed efficiente svolgimento dell'Attività di Conduzione che si intende affidare a Talete;

iii. Che la consegna delle opere che dovranno formare oggetto dell'Attività di Conduzione, nonché del servizio di conduzione medesimo, avvengano ad opera del soggetto che risulterà averne i necessari poteri;

iv. Che la Regione corrisponda integralmente e puntualmente a Talete, nei limiti e con le modalità previsti dal Protocollo, la Seconda Tranche (come sotto definita) , fermo in ogni caso il diritto di Talete – concordemente accettato da tutte le Parti – di interrompere l'Attività di Conduzione, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, ove il pagamento della Seconda e della Terza Tranche dovute dalla Regione e/o il trasferimento dei proventi da tariffa di depurazione e fognatura di cui al successivo art. 4, co. 1, 2 e (in eventualità) 2bis dovuto dai Comuni siano in tutto o in parte ritardati e/o omessi, e fermo restando altresì che a TALETE spetterà comunque il pagamento delle attività di conduzione svolte e delle opere e

progettazioni eseguite, in esecuzione del presente Protocollo, fino alla effettiva data di eventuale cessazione anticipata dell'Attività di Conduzione;

v. Che siano rilasciate, prima dell'avvio dell'Attività di Conduzione del Collettore, tutte le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge e dai regolamenti nazionali, regionali ed europee per la legittima conduzione del Collettore medesimo e connessa attività di scarico, giusta anche quanto previsto al successivo art. 7), o che comunque dovessero risultare come essenziali anche a seguito dell'Attività di Ricognizione;

vi. Che in ogni caso, nei limiti dei rispettivi obblighi, la Regione, e per essa la ditta esecutrice dei lavori di cui alla lettera (P) in premessa, e i Comuni tengano la Talete indenne e manlevata – fino all'importo massimo di € 800.000,00 [Euro ottocentomila/00] - da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o pretesa economica che possa essere avanzata nei suoi confronti da terzi, in conseguenza di eventuali danni patiti o in generale causati dallo svolgimento della citata Attività di Conduzione del Collettore, e preventiva ricognizione, manutenzione e progettazione, ove dipendenti dallo stato in cui versano le

infrastrutture realizzate e da realizzare afferenti il Collettore medesimo, e salvo che essi non siano viceversa imputabili ad una condotta dolosa di Talete medesima o da sua colpa grave non dipendente dallo stato delle predette infrastrutture, giusta specifico ed ulteriore patto di indennizzo che sarà contrattato e formalizzato in buona fede tra le predette parti prima dell'avvio dell'Attività di Conduzione. Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra, si precisa che l'obbligo di manleva in capo alla Regione e per essa alla ditta esecutrice dei lavori di cui alla lettera (P) in premessa, a valere sulla polizza definitiva relativa a tali lavori, scatterà solo ove le predette conseguenze pregiudizievoli e/o pretese economiche si determinino/siano avanzate in capo a Talete in conseguenza dello stato di inadeguatezza e/o incompiutezza in cui versano le specifiche opere oggetto dell'appalto bandito/seguito dalla Regione medesima, di cui alle lettere (o) e (p) dei Premesso, in precedenza riportati.

(co. 3) Resta comunque espressamente esclusa la assunzione da parte di Talete di qualsiasi responsabilità, anche in termini amministrativi, in merito alla titolarità e alla gestione del servizio e delle infrastrutture, risultando

Talete, in forza del presente Protocollo, tenuta a svolgere esclusivamente l'attività di mera conduzione temporanea e di ricognizione, progettazione e manutenzione connessa delle opere, e non quella di gestore delle opere e del servizio *de quo*.

(co. 4) Considerato che la positiva conclusione dell'Attività di Ricognizione rappresenta una delle condizioni preliminari al possibile avvio del servizio di conduzione del Collettore, Talete farà tutto quanto in proprio potere per terminare l'attività *de quo* entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, compatibilmente con i tempi necessari allo svolgimento dell'eventuale Manutenzione Preliminare, e comunque a condizione che non le sia inibito l'accesso presso gli impianti infrastrutturali da ricognire, verificare e manutenere.

(co. 5) Talete si rende altresì disponibile ad estendere il perimetro del presente Protocollo, e dunque a svolgere, nel periodo di durata del Protocollo medesimo ed alle condizioni ivi previste, l'Attività di Ricognizione, l'Attività di Manutenzione Preliminare, l'Attività di Progettazione e l'Attività di Conduzione anche sul Depuratore di Marta, ove si siano verificate le seguenti condizioni:

(a) La Regione, a proprio insindacabile giudizio,

decida di contribuire e per l'effetto contribuisca a finanziare, con modalità e tempistiche analoghe a quelle di cui alla L.R. n. 88/1980, anche le citate attività aggiuntive, nella misura concordemente stimata dalla Regione medesima e dalla Talete;

(b) I Comuni, di cui all'art. 4, co. 2, che segue, abbiano provveduto al puntuale ed integrale trasferimento a Talete di tutti i proventi da tariffa di depurazione e fognatura di cui al medesimo art. 4, co. 2, incassati dai propri cittadini dalla Data di Conclusione;

(c) Si siano già avverate le condizioni di cui al successivo art. 2, comma 2, punti (i) e (v);

(d) Il Depuratore di Marta risulti adeguatamente funzionante, a norma di legge, per come rilevato da Talete – in contraddittorio con la Regione Lazio e i Comuni, o – in mancanza – i Comuni e la Regione (ove a tanto si determini in analogia alla Legge Regionale n. 88/1980 ed a proprio insindacabile giudizio) eroghino a Talete la provvista finanziaria atta a svolgere gli ulteriori interventi di straordinaria manutenzione e/o gli investimenti necessari per garantire la predetta

funzionalità del Depuratore di Marta;

(e) Prima dell'avvio della predetta attività integrativa sul Depuratore di Marta, i Comuni e la Regione manlevino la Talete in analogia a quanto già previsto sub art. 1, comma 2, punto (vi) che precede, ed alle medesime condizioni e termini ivi previsti, all'uopo sottoscrivendo un ulteriore patto di indennizzo che sarà contrattato e formalizzato in buona fede tra le predette parti.

Art. 2)

(co. 1) In forza del presente Protocollo, Talete si impegna ulteriormente ad assumere, dopo la Data di Cessazione o dopo la Nuova Data di Cessazione (come di seguito definite), l'attività di gestione della dotazione infrastrutturale già in capo al CO.BA.L.B., riportata nell'Allegato (2), ivi incluso il Depuratore di Marta, assumendo da quel momento ogni connesso onere e responsabilità gestionale del servizio idrico integrato da rendere nel territorio dei Comuni, anche di carattere amministrativo.

(co. 2) L'impegno di cui al comma che precede è espressamente condizionato:

i. al positivo collaudo finale di tutte le opere afferenti i "LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA E DEPURATORE CO.BA.L.B. A SERVIZIO DEI COMUNI DEL LAGO

DI BOLSENA";

ii. alla completa conclusione dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti al trasferimento al gestore Talete delle opere relative al S.I.I. nell'ATO1VT e/o al trasferimento spontaneo e diretto del servizio idrico integrato a Talete da parte dei Comuni medesimi;

iii. alla intervenuta definitiva approvazione dell'adeguamento delle tariffe del S.I.I. in conformità a quelle proposte dalla Talete e approvate dall'EGATO1 - VT finalizzate alla copertura di tutti i costi operativi e di investimento afferenti all'intero perimetro servito, nel rispetto delle previsioni normative emanate dall'A.R.E.R.A., al netto di eventuali contribuzioni regionali, statali e comunitarie;

iv. alla verifica da parte della Regione, dei Comuni, o in subordine dell'EGATO1VT, dell'integrale adempimento di quanto stabilito nel presente Protocollo;

v. all'intervenuto preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni, anche allo scarico, di competenza della Provincia e/o altra Autorità Pubblica competente, connesse sia all'impianto di Depurazione

sito nel Comune di Marta che al Collettore, tra le quali anche quelle previste dall'art. 7 del presente Protocollo e comunque di tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie od obbligatorie ai sensi della legge, nazionale e/o internazionale e/o locale, *medio tempore* vigente;

vi. alla adeguata funzionalità, a norma di legge, del Depuratore di Marta e del Collettore, per come rilevato da Talete – in contraddittorio con la Regione Lazio e i Comuni – al termine del periodo di conduzione, o – in mancanza – alla preventiva erogazione, eventualmente anche ad opera della Regione (ove a tanto si determini in analogia alla Legge Regionale n. 88/1980 ed a proprio insindacabile giudizio), in favore di Talete della provvista finanziaria atta a svolgere gli ulteriori interventi di straordinaria manutenzione e/o gli investimenti necessari per garantire la predetta funzionalità del Collettore e del Depuratore di Marta;

vii. alla stipulazione di un espresso atto convenzionale che disciplini l'affidamento alla Talete della gestione definitiva della dotazione infrastrutturale già in capo al CO.BA.L.B., riportata nell'Allegato (2) al presente Protocollo, nonché in generale del servizio idrico integrato nei territori

dei Comuni.

(co. 3) Stante la predetta condizione del rilascio preventivo delle autorizzazioni innanzi indicate, propedeutica anche all'avvio dell'Attività di Conduzione, e per tale finalità, Talete, i Comuni e la Provincia, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano sin d'ora a fare tutto quanto necessario e/o utile affinché la Provincia medesima, anche con il supporto della Regione, possa rilasciare ai Comuni in tempi brevi e comunque prima dell'avvio sia della citata Attività di Conduzione che (poi) dell'attività di gestione del Collettore e dell'impianto di depurazione ubicato nel Comune di Marta, tutte le necessarie autorizzazioni prescritte dalla legge per lo scarico e/o in generale per il legittimo esercizio delle attività predette.

Art. 3)

(co. 1) Sulla base della stima sia dei costi dell'Attività di Ricognizione e di Progettazione sia dei costi della Manutenzione Preliminare che dei costi annuali dell'Attività di Conduzione del Collettore, per come meglio dettagliati nell'Allegato (3) "*Disciplinare Tecnico-Economico*, contenente la stima dei costi di conduzione del Collettore e delle preliminari Attività di Ricognizione, Manutenzione Preliminare e di Progettazione", la Regione Lazio si impegna a corrispondere, alle scadenze e con le

percentuali previste in analogia con la L.R. Lazio n. 88/1980, alla Talete, a titolo di cofinanziamento, un contributo complessivo per l'intero periodo di efficacia del presente Protocollo di **€ 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00)**, di cui: **€ 112.000,00 (Euro centododicimila/00)** per l'Attività di Ricognizione che Talete svolgerà, salvo che non le sia inibito l'accesso ai siti ed alle opere interessate (di seguito, il **Contributo Ricognizione)**; **€ 40.000,00 (Euro quarantamila/00)** per l'Attività di Progettazione che Talete svolgerà, a valle della ricognizione, dalla data di avvio dell'Attività di Conduzione(di seguito, il **Contributo Progettazione)**; **€ 190.000,00 (Euro centonovantamila/00)** per la Manutenzione Preliminare, trimestrale, che Talete eventualmente svolgerà nel medesimo periodo di svolgimento dell'Attività di Ricognizione (di seguito, il **Contributo Manutenzione Preliminare)**, e; **€ 1.158.000,00 (Euro unmilionecentocinquantottomila/00)** per l'Attività di Conduzione che Talete svolgerà al termine dell'Attività di Ricognizione e per la durata di un anno, ed a condizione che si siano verificate tutte le circostanze di cui sub art. 1, co. 2, lettera (D) che precede (di seguito, il **Contributo Conduzione)**.

(co. 2) La Regione si impegna cumulativamente a pagare alla Talete il Contributo Ricognizione, il Contributo

Manutenzione Preliminare, il Contributo Progettazione e il Contributo Conduzione in analogia con le scadenze e secondo le percentuali progressive stabilite dalla L.R. n. 88/1980. E segnatamente:

- € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) entro il termine di 30 (trenta giorni) alla sottoscrizione del presente Protocollo (di seguito, la **Prima Tranche**);
- € 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila/00) all'avvio dell'Attività di Conduzione, attestato da verbale sottoscritto congiuntamente da Talete e Regione Lazio (di seguito, la **Seconda Tranche**);
- € 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila/00) all'attestazione, ad opera della Regione, del raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dell'Attività di Conduzione, coincidente con il decorso di 6 (sei mesi) dall'avvio dell'Attività di Conduzione medesima (di seguito, la **Terza Tranche**);
- € 300.000,00 alla Data di Cessazione (di seguito, la **Tranche a Saldo**), salvo quanto previsto al successivo comma 4. se.

(Co. 3) Talete dichiara di nulla pretendere a titolo di corrispettivo e/o utile per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo, essendo le somme di cui al contributo regionale, e le altre contemplate nel presente Protocollo, finalizzate alla sola copertura dei costi

operativi connessi all'espletamento delle attività *de quo*.

(Co. 4) Considerato che la Manutenzione Preliminare è attività solo eventuale, il cui concreto svolgimento si realizzerà solo ove – nel corso dell'Attività di Ricognizione – Talete rinvenga la necessità di procedere alla celere realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria funzionali al corretto esercizio del Collettore , o nelle ipotesi di cui al comma 5 che segue, e che dunque l'ammontare del Contributo Manutenzione Preliminare oltre ad essere solo stimato non è detto che sia effettivamente utilizzato, Talete e la Regione stabiliscono in particolare quanto segue:

(a) Ove Talete rinvenga la necessità di svolgere interventi di Manutenzione Preliminare sul Collettore e/o parti di esso, ne darà pronta comunicazione motivata al Comune territorialmente competente ed alla Regione ai rispettivi Indirizzi PEC (come sotto definiti) (di seguito, la **Comunicazione Manutenzione**) e, salva diversa indicazione del Comune territorialmente competente o della Regione da esprimersi entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Manutenzione, Talete darà avvio ai predetti specifici interventi di Manutenzione Preliminare, tenendo degli stessi separata ed

analitica contabilità;

(b) Al termine di ciascuno degli interventi di Manutenzione Preliminare, Talete invierà agli Indirizzi PEC del Comune territorialmente competente e della Regione, la contabilità finale degli stessi, nella quale saranno appunto dettagliati i costi sostenuti per lo svolgimento degli specifici interventi ultimati (di seguito, la **Contabilità Finale**);

(c) Se la Regione non solleverà motivate e pertinenti osservazioni e/o contestazioni nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Contabilità Finale, essa si riterrà approvata dalla Regione medesima, e Talete avrà dunque il diritto di trattenere, dal Contributo Manutenzione Preliminare, già erogato in via di anticipazione, un importo pari a quello risultante dalla citata Contabilità Finale;

(d) Ove al termine dell'Attività di Ricognizione, e connessa Attività di Manutenzione Preliminare, residuino, a valere sulla 1° Tranche (che include il Contributo Manutenzione Preliminare), somme non utilizzate per lo svolgimento della Manutenzione Preliminare, esse saranno trattenute da Talete sino al termine dell'Attività di Conduzione, e saranno

detratte dalla Regione dalla Tranche a Saldo, solo ove tali somme non siano risultate necessarie allo svolgimento dell'Attività di Conduzione medesima, e dunque per tale attività siano state utilizzate.

(co. 5) Fermo quanto previsto al comma 4 che precede, nel periodo di svolgimento dell'Attività di Ricognizione, Talete si rende sin d'ora disponibile a svolgere anche le Manutenzioni Preliminari che le dovessero esser eventualmente richieste dalla Regione direttamente o dai Comuni interessati, solo a condizione che tali interventi di Manutenzione Preliminare trovino adeguata copertura nel Contributo Manutenzioni Preliminari. Ove la richiesta predetta non sia indirizzata a Talete direttamente dalla Regione, ma dal Comune interessato, Talete sarà tenuta ad intervenire solo se:

- La richiesta del Comune sia inviata contestualmente agli Indirizzi PEC di Talete e della Regione, con la specifica del se trattasi di intervento di Manutenzione Preliminare "*Urgente*" o "*Non Urgente*";
- La Regione non manifesti il proprio rifiuto a che l'intervento *de quo* sia eseguito da Talete, entro 3 (tre) ore dalla richiesta del Comune ove trattasi di interventi di Manutenzione Preliminare Urgenti, oppure entro 1 (un) giorno dalla richiesta del Comune ove trattasi di interventi di Manutenzione Preliminare Non

Urgenti.

Nell'ipotesi in cui la Regione non rifiuti o autorizzi gli interventi di cui alla richiesta del Comune, o nell'ipotesi in cui la Regione richieda direttamente a Talete tali interventi di Manutenzione Preliminare, e Talete dunque li esegua, si applicherà la procedura di cui al precedente comma (4), lettere (b), (c) e (d).

Art. 4)

(co. 1) I proventi tariffari per fognatura e depurazione riferiti alle attività del Collettore (e dunque con esclusione del Depuratore di Marta) incassati da Talete, a decorrere dalla Data di Efficacia (come appresso definita), dai cittadini dei Comuni di Bolsena, Marta e Montefiascone, pure saranno destinati a finanziare la Manutenzione Preliminare e l'Attività di Conduzione del Collettore, e pertanto – giusta autorizzazione espressa rilasciata dai predetti Enti con la sottoscrizione del Protocollo - non dovranno più essere trasferiti al CO.BA.L.B. o ai Comuni ma potranno essere trattenuti da Talete medesima, nella misura concordata tra le predette Parti, come sotto disciplinato.

(co. 2) Gli altri Comuni firmatari del presente Protocollo, diversi da quelli di cui al comma 1 che precede, si impegnano a trasferire direttamente a Talete, i proventi tariffari da loro riscossi per fognatura e depurazione connessa all'attività del Collettore, con esclusione dei

soli proventi tariffari eventualmente riscossi per l'attività di depurazione del Depuratore di Marta, al fine di contribuire anch'essi alla copertura dei costi connessi alla Manutenzione Preliminare ed all'Attività di Conduzione che Talete andrà a svolgere anche nel loro interesse. A tal fine i Comuni, con la sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano agli adempimenti sopra previsti nei confronti di Talete, e ad operare in contraddittorio con Talete e l'EGATO1 VT, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Protocollo, l'esatta quantificazione della quota parte dei canoni riscossi dai cittadini dei Comuni per fognatura e per depurazione svolta dal solo Depuratore di Valentano che deve essere riversata a Talete medesima perché appunto connessa all'attività del Collettore.

(co. 2bis) Ove, nel periodo di durata del presente Protocollo, si verifichino le condizioni di cui all'art. 1, co. 5, e dunque il perimetro del presente Protocollo si estenda anche al Depuratore di Marta: *(i)* **i Comuni di Bolsena, Marta e Montefiascone** sin d'ora autorizzano Talete a trattenere anche i proventi tariffari per la parte riferita all'attività di depurazione del Depuratore di Marta; *(ii)* **gli altri Comuni firmatari del presente Protocollo, diversi da quelli di cui al punto (i) che precede,** sin d'ora si impegnano a trasferire direttamente

a Talete anche i proventi tariffari da loro riscossi per depurazione connessa all'attività del Depuratore di Marta.

(co. 3) Le Parti si impegnano altresì, ciascuna per quanto di competenza, ad adottare con sollecitudine gli atti volti alla definitiva approvazione anche per tutti i Comuni sottoscrittori dell'adeguamento delle tariffe del S.I.I. in conformità a quelle proposte dalla Talete e approvate dall'EGATO1VT. In particolare, ai fini di un'equa e solidale ripartizione dei costi, nelle more della definitiva unificazione delle tariffe del S.I.I. nell'ATO1VT finalizzate alla copertura di tutti i costi operativi e di investimento connessi all'intero perimetro servito, con la sottoscrizione del presente Protocollo: ***(a)*** i Comuni che non hanno ancora trasferito il SII alla Talete si obbligano, a richiesta dell'EGATO1 VT, ad allineare le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione a quelle adottate dall'EGA1VT medesimo, anche nelle more delle relative autorizzazioni dell'ARERA; ***(b)*** Talete fornirà all'EGATO1VT, e quest'ultimo ai Comuni che gestiscono ancora il S.I.I. in economia, gli elementi necessari per poter provvedere all'aggiornamento delle tariffe di fognatura e depurazione.

(co. 4) Dal proprio canto, ove al termine dell'Attività di Conduzione emergesse che Talete non ha utilizzato integralmente il Contributo Conduzione e tutti gli importi

trasferiti dai Comuni, di cui ai commi (1) e (2) del presente articolo, Talete medesima procederà a restituire *pro quota* tali somme residue ai citati soggetti, in misura percentuale pari all'effettivo esborso da essi sostenuto. A tali fini, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Talete S.p.A. provvederà alla apertura di un conto corrente bancario dedicato, ed a comunicare alle altre Parti il soggetto dalla stessa autorizzato ad operare sul citato conto dedicato.

Art. 5)

(co. 1) Talete renderà alle altre Parti di cui al presente Protocollo informative periodiche: (a) circa l'esito della Attività di Ricognizione, ove del caso segnalando le eventuali criticità riscontrate e gli interventi urgenti – ulteriori rispetto alla Manutenzione Preliminare e/o esorbitanti rispetto al Contributo Manutenzioni Preliminari – che i Comuni o la Regione (quest'ultima a proprio insindacabile giudizio) dovranno assumere per porvi rimedio al fine di consentire a Talete l'avvio in sicurezza ed a norma di legge dell'Attività di Conduzione; (b) se e quando l'Attività di Conduzione avrà inizio circa l'andamento delle attività di mera conduzione svolte sul Collettore e sui costi sostenuti per tale attività, ove del caso segnalando eventuali criticità riscontrate che richiedano

l'intervento urgente della Regione e/o dei Comuni.

(co.2) Tutte le Parti prendono atto ed accettano che, ove Talete – malgrado la Manutenzione Preliminare – dovesse riscontrare serie difficoltà a garantire un efficiente, efficace e continuativa conduzione del Collettore, o dovesse riscontare, in contraddittorio con la Regione ed i Comuni, che – per l'inadeguatezza degli impianti da essa condotti e dei lavori sugli stessi svolti in appalto – non è possibile svolgere il predetto servizio 'in sicurezza' e nel rispetto della normativa vigente, avrà il diritto: (i) di procedere – con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, alla ri-consegna immediata del Collettore ai Comuni titolari, che avranno l'obbligo di prenderlo in consegna, senza che possa essere addebitata a Talete ed alla Regione Lazio (ad eccezione delle opere di stretta competenza della Regione medesima) alcuna responsabilità e/o penale; (ii) al pagamento di quanto ad essa comunque spettante per l'attività di conduzione e per la realizzazione delle opere e/o progetti realizzati sino alla data in cui si sarà determinata la predetta cessazione anticipata dell'Attività di Conduzione.

(co. 3) Analogo diritto, rispetto a quello di cui sub comma (2) che precede, viene riconosciuto a Talete ove l'ammontare stimato del Contributo Manutenzioni Preliminari e/o del Contributo Conduzione, unitamente ai proventi

tariffari di cui all'art. 4, co. 1, 2 e (in eventualità) 2bis, che i Comuni sono tenuti a riversare a Talete, dovessero risultare insufficienti a coprire i costi effettivi necessari allo svolgimento delle connesse attività di Manutenzione Preliminare e Conduzione. Anche in tali casi quindi, Talete potrà interrompere le citate attività, con preavviso di 30 (trenta) giorni, provvedendo alla ri-consegna del Collettore, senza che da ciò possa derivare alcuna responsabilità a suo carico, e salvo che i Comuni e/o la Regione (quest'ultima a proprio insindacabile giudizio) non forniscano a Talete risorse finanziarie integrative adeguate all'effettiva portata delle opere e delle attività da espletare. Nella predetta ipotesi di eventuale cessazione anticipata delle attività affidate a Talete con il presente Protocollo, Talete avrà comunque il diritto ad ottenere il pagamento delle attività di conduzione svolte e delle opere e/o progetti eseguiti sino alla predetta data di cessazione anticipata.

Art. 6)

(co. 1) L'EGATO 1 VT si impegna a rapportarsi con l'A.R.E.R.A. per informarla dettagliatamente sui contenuti del presente Protocollo e a vigilare che, nella determinazione delle tariffe future di Talete siano escluse le somme finanziate dalla Regione nell'ambito del presente protocollo.

Art. 7)

(co. 1) Al termine del periodo di durata del presente Protocollo e dunque dell'Attività di Conduzione del Collettore svolta da Talete, ed al fine di consentire a tale ultima società di assumere la gestione delle opere depurative e fognarie del Lago di Bolsena, nonché del servizio di distribuzione idrica nel territorio dei Comuni, la Provincia di Viterbo si impegna a rilasciare le ulteriori autorizzazioni provvisorie e definitive allo scarico dei depuratori ubicati nel Comune di Marta ed in quello di Valentano e ove necessario degli scarichi di emergenza (troppo pieno) del Collettore, nonché tutte le altre autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente.

(co. 2) Fermo quanto indicato al comma (1), ed al fine di consentire a Talete l'avvio della sola Attività di Conduzione del Collettore, giusta quanto previsto all'Art. 1, co. 2, che precede, la Provincia si impegna a rilasciare con la più ampia sollecitudine possibile ai Comuni le specifiche autorizzazioni, anche provvisorie, per gli scarichi nonché, ove necessario, quelle riferite agli scolmatori/scarichi di emergenza (troppo pieno) a servizio del Collettore (che a miglior precisazione, come detto, include anche il Depuratore di Valentano) e tutte le altre autorizzazioni previste dalla legge e/o dai regolamenti,

anche eventualmente facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 11 della Legge n. 241/1990, per l'espletamento dell'attività *de quo*, o quelle diverse che dovessero risultare essenziali e dovute all'esito dell'Attività di Ricognizione, svolta sul punto in contraddittorio con la Provincia e la Regione, nella consapevolezza che in mancanza Talete non avvierà lo svolgimento del predetto servizio di conduzione del Collettore. Al fine di provvedere alla emissione dei suddetti atti autorizzativi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTAR, come innanzi chiarito, l'Attività di Ricognizione avrà ad oggetto anche la verifica delle autorizzazioni già rilasciate e quelle da rilasciare, e sarà condotta sul punto in contraddittorio con la Provincia e la Regione. All'esito, i Comuni, ciascuno per quanto di competenza, o soggetto da essi delegato, provvederanno a presentare le eventuali relative istanze immediatamente dopo la proficua conclusione dell'Attività di Ricognizione, e gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo, ciascuno per quanto di competenza, si impegnano a fornire alla Provincia di Viterbo gli schemi completi del Collettore comprensivi anche di:

- numero e posizione dei sollevamenti/scolmatori;

- dimensionamento e capacità dei sistemi atti a dimostrare la possibilità di scolmo con un rapporto di diluizione 5:1;
- posizione dei punti di recapito sul corpo idrico recettore della frazione scolmata;
- posizione e caratteristiche di eventuali sottostazioni/scolmatori presenti lungo l'anello circumlacuale.

Art. 8)

(co. 1) La Regione e per essa la ditta esecutrice dei lavori di cui alla lettera (P) in premessa, e i Comuni si obbligano, anche in solido, a tenere Talete indenne e manlevata da qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o pretesa che potrebbe essere avanzata nei suoi confronti, per eventuali danni e pregiudizi causati a terzi e/o comunque derivanti dallo svolgimento dell'Attività di Ricognizione, dalla Manutenzione Preliminare, dall'Attività di Progettazione e dalla Attività di Conduzione del Collettore, dipendenti dallo stato in cui versano le opere realizzate e da completare afferenti il Collettore, e salvo che essi invece derivino da una condotta dolosa di Talete medesima o da sua colpa grave, indipendente dallo stato delle opere predette. Ad ulteriore chiarimento di quanto sopra, si precisa che l'obbligo di manleva in capo alla Regione e per essa alla ditta esecutrice dei

lavori di cui alla lettera (P) in premessa, a valere sulla polizza definitiva relativa a tali lavori, scatterà solo ove le predette conseguenze pregiudizievoli e/o pretese economiche si determinino/siano avanzate in capo a Talete in conseguenza dello stato di inadeguatezza e/o incompiutezza in cui versano le specifiche opere oggetto dell'appalto bandito/seguito dalla Regione medesima, di cui alle lettere (o) e (p) dei Premesso, in precedenza riportati. Tale obbligo di indennizzo e manleva si estenderà anche alle Attività di Ricognizione, Manutenzione Preliminare, Progettazione e Conduzione svolte da Talete sul Depuratore di Marta, ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 1, co. 5, che precede.

(co. 2) In conseguenza dell'obbligo assunto al comma (1), la Regione e per essa la ditta esecutrice dei lavori di cui alla lettera (P) in premessa, e i Comuni assumono, sin d'ora, l'obbligo di sottoscrivere un apposito patto d'indennizzo, nel limite massimo di € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00), al fine di manlevare Talete qualora ricorrano le condizioni di cui al comma (1), che le Parti dovranno contrattare in trasparenza e buona fede prima dell'avvio dell'Attività di Conduzione. Ove il perimetro del presente Protocollo dovesse estendersi anche al Depuratore di Marta, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, co. 5, che precede, la Regione e i Comuni

assumono, sin d'ora, l'ulteriore obbligo di sottoscrivere un patto d'indennizzo aggiuntivo, nel limite massimo ed alle condizioni che le predette Parti contratteranno congiuntamente ed in buona fede, prima dell'avvio delle attività di cui al Protocollo anche sul Depuratore di Marta. **(co. 3)** In analogia con quanto previsto nell'art. 35, co. 18 e nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a garanzia del puntuale e corretto svolgimento delle attività che Talete dovrà svolgere sul Collettore ai sensi del presente Protocollo, TALETE medesima si impegna : ***(i)*** entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Protocollo medesimo, a costituire in favore della Regione apposita polizza fideiussoria per l'importo massimo garantito pari al 100% della Prima Tranche (di seguito, la **Prima Fideiussione**); ***(ii)*** entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la Regione avrà pagato la Seconda Tranche, a costituire in favore della Regione un'ulteriore polizza fideiussoria per l'importo massimo garantito pari al 100% del Seconda e Terza Tranche (di seguito, la **Seconda Fideiussione**), e; *(iii)* entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avvenuto incasso della Terza Tranche, a costituire sempre in favore della Regione un'ultima polizza fideiussoria per l'importo massimo garantito pari al 10% della Tranche a Saldo (di seguito, la **Terza Fideiussione**). Le predette fideiussioni saranno poi

progressivamente e proporzionalmente svincolate come segue: ***(a)*** la Prima Fideiussione sarà svincolata decorsi 15 (quindici) giorni dalla fine dell'Attività di Ricognizione e di Manutenzione Preliminare; ***(b)*** la Seconda Fideiussione sarà svincolata decorsi 9 (nove) mesi dall'avvio dell'Attività di Conduzione, e; ***(c)*** la Terza Fideiussione sarà svincolata al termine dell'Attività di Conduzione. Ove si verificassero le condizioni di cui all'art. 1, co. 5, e dunque il perimetro del presente Protocollo si estendesse anche al Depuratore di Marta, Talete sin d'ora si impegna ad estendere le predette fideiussioni al fine di garantire anche il puntuale e corretto svolgimento delle Attività di Ricognizione, Manutenzione Preliminare, Progettazione e Conduzione da svolgersi sul citato Depuratore, secondo le modalità ed i limiti previsti nel presente comma (3).

Art. 9)

(co. 1) Il presente Protocollo si intenderà perfezionato e sarà efficacie tra le Parti dalla data in cui sarà stata apposta sullo stesso l'ultima firma ad opera delle Parti medesime (di seguito, la **Data di Efficacia**), e cesserà decorso un anno dall'avvio dell'Attività di Conduzione (di seguito, la **Data di Cessazione**).

(co.2) La Data di Cessazione del presente Protocollo, e dunque in particolare l'arco temporale entro cui Talete sarà tenuta allo svolgimento dell'Attività di Conduzione,

potranno essere prorogati – per iscritto dalle Parti – una sola volta per un ulteriore anno, decorrente dalla Data di Cessazione (di seguito, la **Nuova Data di Cessazione**), alle medesime condizioni di cui al presente Protocollo, ed a condizione che l'Attività di Conduzione svolta da Talete nel citato periodo di proroga trovi adeguata e anticipata copertura, mediante l'erogazione ad opera della Regione e dei Comuni della necessaria provvista finanziaria. Al riguardo, resta inteso tra le Parti che la previsione predetta non costituisce ne potrà essere interpretata: (i) come obbligo in capo alla Regione di finanziarie in ogni caso l'Attività di Conduzione nel periodo di proroga, essendo viceversa la Regione libera di decidere se provvedere o meno all'ulteriore erogazione delle somme *de quo*, al fine di consentire che Talete prosegua l'Attività di Conduzione sino alla Nuova Data di Cessazione; (ii) come obbligo di Talete di proseguire l'Attività di Conduzione sino alla Nuova Data di Cessazione, anche ove la Regione e i Comuni decidano di non finanziarie tale attività nel periodo di proroga.

Art. 10)

(co. 1) Ogni comunicazione tra le Parti connessa e/o riferita al presente Protocollo dovrà essere inviata ai seguenti recapiti. Gli indirizzi di posta certificata sotto

indicati saranno indicati con lettera maiuscola gli "**Indirizzi PEC**":

Per la Regione Lazio, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per la Provincia di Viterbo, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per l'EGATO1VT, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per il Comune di Bolsena, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per il Comune di Capodimonte, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per il Comune di Gradoli, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per il Comune di Grotte di Castro, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per il Comune di Marta, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per il Comune di Montefiascone, alla c.a. di _____: _____; pec _____;

Per il Comune di San Lorenzo Nuovo, alla c.a. di _____: _____;

Per il Comune di Valentano, alla c.a. di _____: _____. pec _____;

(co. 2) Le citate comunicazioni dovranno essere rese per iscritto, o con raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Art. 11)

(co. 1) Posto che il Comune di Bagnoregio, pur essendo socio del Co.BA.L.B., non ha mai ricevuto né riceverà (*rectius*, i cittadini del Comune di Bagnoregio non hanno mai ricevuto né riceveranno) il servizio di fognatura e depurazione reso a mezzo del Collettore e del Depuratore di Marta, e che il Collettore e il Depuratore di Marta non sono nella titolarità (*pro quota*) del Comune predetto, tale Ente sottoscriverà il presente Protocollo solo a titolo di presa d'atto di quanto ivi pattuito tra le Parti, non avendo nulla da osservare in merito.

Allegati:

1. Elenco delle opere e della dotazione infrastrutturale afferenti al sistema di collettamento fognario circumlacuale e depurativo lungo il lago di Bolsena, a servizio dei Comuni, precedentemente in gestione CO.BA.L.B., trasferito dalla Curatela Fallimentare ai Comuni;
2. Elenco delle sole opere e della dotazione infrastrutturale afferenti al sistema di collettamento fognario circumlacuale lungo il lago di Bolsena ed al solo Depuratore di Valentano, già in capo al

CO.BA.L.B., affidati in conduzione dai Comuni a Talete;

3. Disciplinare Tecnico-Economico, contenente la stima dei costi di conduzione del Collettore e delle preliminari Attività di Ricognizione, Manutenzione Preliminare e di Progettazione.

4. Delibere e/o Provvedimenti Amministrativi con cui le Parti sono state autorizzate alla firma del presente

Protocollo.

Roma, xx 2020

Il Presidente
della Talete S.p.A.
Ing. Andrea Bossola

Il Presidente della
Provincia di Viterbo
Dott. Pietro Nocchi

Il Presidente dell'Ente di governo dell'Autorita'
d'ambito territoriale ottimale n° 1
Lazio nord Viterbo
Ing. .....

Il Direttore Regionale Lavori Pubblici,
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche
e Difesa del Suolo
Ing. Wanda D'Ercole

Comune di …….

Comune di …….

Comune di …….

Comune di …….

Per mera presa d'atto, Luogo _____/Data _____

Comune di Bagnoregio ……